



# Comune di SAN SPERATE

AREA 1 – AREA 1 – Amministrativa, Servizi Generali alla persona

*Provincia Sud Sardegna – via Sassari, 12 – 09026 San Sperate*

*Centralino +39 070 96040 299 | C.F./P. IVA: 01423040920*

[www.sansperate.net](http://www.sansperate.net) | [protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it)

---

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**GARA AD EVIDENZA PUBBLICA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA (ASILO NIDO) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SAN SPERATE SITUATO IN VIA IGLESIAS N. 16**

**CIG:9000383702**

### INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO**
- ART. 2 - MODALITA' DI GARA**
- ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
- ART. 4 - DURATA DEI SERVIZI**
- ART. 5 - AMMONTARE DELLA PRESTAZIONE E CORRISPETTIVO**
- ART. 6 - ADEGUAMENTO COSTO DEI SERVIZI**
- ART. 7 - FINALITA' DEI SERVIZI**
- ART. 8 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI**
- ART. 9 - MODIFICHE DELLE PRESTAZIONI**
- ART. 10 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO**
- ART. 11 – RETTE E COMPARTICIPAZIONE RETTE**
- ART. 12 – REQUISITI DEL PERSONALE**
- ART. 13 – FUNZIONAMENTO ED ORARI**
- ART. 14 - CORRISPETTIVO**
- ART. 15 – UTILIZZO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE**
- ART. 16 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE**
- ART. 17 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**
- ART. 18 – RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI**
- ART. 19 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 20 – RAPPORTI ORGANIZZATIVI TRA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E ENTE GESTORE**
- ART. 21 - SUBAPPALTO**
- ART. 22 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (D.LGS 81/2008)**
- ART. 23 - DANNI**

**ART. 24 – VIGILANZA E CONTROLLO**

**ART. 25 - PAGAMENTI**

**ART. 26- PENALITA'**

**ART. 27 – SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

**ART. 29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**ART. 29 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA INCARICATA**

**ART. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

**ART. 31 - CAUZIONE DEFINITIVA**

**ART. 32 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

**ART. 33 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

**ART. 34 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

**ART. 35 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI**

**ART. 36 - RISPETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

**ART. 37 - FORO COMPETENTE**

## ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di nido d'infanzia di proprietà del Comune di San Sperate sito in Via Iglesias n. 16 con ricettività per un numero massimo di 32 posti, destinato all'educazione ed alla cura di bambini e bambine in età compresa tra 0 e 36 mesi.

Il servizio, costituito dall'insieme di prestazioni educative, ausiliarie e gestionali necessarie per il funzionamento del nido d'infanzia di proprietà comunale, dovrà essere erogato in conformità alle norme di disciplina dei servizi educativi per la prima infanzia e in particolare del servizio di nido d'infanzia contenute nelle:

- a) Delibera n. 52/12 del 16.09.2008 "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Approvazione preliminare"
- b) Delibera Giunta Regionale n. 62/24 del 14.11.2008 "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia";
- c) Delibera Giunta Regionale n. 28/11 del 19.06.2009 "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 62/24 del 14.11.2008"
- d) Delibera n. 20/9 del 28.04.2009 "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 62/24 del 24.11.2008. Approvazione preliminare"
- a) Delibera Giunta Regionale n. 33/36 del 08.08.2014 e suo allegato "Requisiti specifici per le singole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, art. 28, comma 1 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e art.40, comma 3 ai fini dell'accreditamento. Approvazione preliminare..

La struttura è dotata di cucina e pertanto deve essere garantito anche il servizio mensa destinato ai bambini iscritti e frequentanti il nido d'infanzia.

L'immobile potrà essere utilizzato anche per servizi integrativi (spazio giochi, ludoteche, ecc....) sentito l'Amministrazione Comunale e seguito regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli uffici comunali competenti.

La concessione del servizio avrà la durata di tre anni, con decorrenza dal 01.09.2022 e fino al 31.08.2024 ovvero dalla data di effettivo avvio della gestione, in caso di eventuale differimento dovuto a ritardi nel completamento della procedura di aggiudicazione o di stipula del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 4 del Codice degli Appalti, alle medesime condizioni, per una durata pari a anni uno, per un importo di Euro 227.040,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti al ribasso. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario (massimo 6 mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 il contraente è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio, nelle more della procedura di scelta del nuovo contraente, agli stessi patti e condizioni.

## **ART. 2 - MODALITA' DI GARA**

L'affidamento della presente concessione rientra tra i servizi C.P.C 93 C.P.V. 85311300-5 (Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani).

L'Appalto per la gestione del Servizio in oggetto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D. Lgs 50/2016 tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3 lettera a del D.Lgs. 50 del 2016.) La procedura di gara sarà esclusivamente effettuata tramite procedura aperta con l'utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici attraverso la piattaforma SardegnaCAT, a pena di esclusione dalla gara.

## **Art. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere eseguito in osservanza:

- delle norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- da quanto previsto in materia di funzioni socio assistenziali dettate dalla Legge Regionale n. 23/2005 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali";
- dalle norme del Decreto Legislativo 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili;
- da quanto previsto da tutte le altre vigenti norme di leggi e regolamenti in materia e da quelle che eventualmente entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.

## **ART. 4 - DURATA DEI SERVIZI**

La durata dell'appalto, a decorrere dalla data di aggiudicazione, è fissata dal 01.09.2022 al 31.08.2024.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a anni uno, per un importo di Euro 227.040,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario (massimo 6 mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 il contraente è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio, nelle more della procedura di scelta del nuovo contraente, agli stessi patti e condizioni.

## **ART. 5 - AMMONTARE DELLA PRESTAZIONE E CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo unitario mensile/bambino, per posto occupato a tempo pieno, (prezzo a base d'asta per l'offerta economica) e fissato in **Euro 645,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, stimati dalla stazione appaltante in **Euro 8,50** al mese per ogni quota (posto occupato/mese).

L'importo complessivo presunto della concessione del servizio viene determinato in Euro 454.080,00 (Euro quattrocentocinquantaquattromilaottanta/00) oltre IVA di legge 5% e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in Euro 8.976,00 così calcolato: prezzo a base di gara per utente mensile (senza IVA) Euro **645,00**= x **32** utenti x **11** mesi x anni 2.

L'importo per l'eventuale rinnovo di 1 anno è quantificato in **Euro 227.040,00** (Euro duecentoventisettemilaquaranta/00) oltre IVA di legge 5% ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 2.992,00.

Il valore della proroga (massimo 6 mesi) per la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo concorrente è pari ad Euro 123.840,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La spesa è finanziata con le rette degli utenti e con l'eventuale il contributo comunale erogato per abbattere le rette dei frequentanti.

#### **ART. 6 - ADEGUAMENTO COSTO DEI SERVIZI**

Il costo orario del servizio indicato in sede di gara deve intendersi per tutta la durata del contratto fisso ed invariabile. L'Aggiudicatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi revisione delle condizioni sia economiche che normative di aggiudicazione per tutta la durata del contratto.

#### **ART. 7 - FINALITA' DEI SERVIZI**

La concessione del presente servizio è costituito dall'insieme di prestazioni educative, ausiliarie e gestionali necessarie per il funzionamento del nido d'infanzia di proprietà comunale; tale servizio dovrà essere erogato in conformità alle norme di disciplina dei servizi educativi per la prima infanzia.

#### **ART. 8 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI**

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio di nido d'infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara, nonché nel rispetto delle disposizioni del presente capitolato.

In generale, si richiede al concessionario di:

- offrire un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione, dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;

- sostenere le capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;

- destinare particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori.

Inoltre, il concessionario dovrà provvedere:

- alla riscossione delle rette di frequenza, a suo onere e rischio, sulla base delle presenze/assenze dei bambini, sulla base delle graduatorie di iscrizione e frequenza determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale;

- alla fornitura e la sostituzione periodica di tutto il materiale igienico, idoneo all'igiene quotidiana del bambino e di quello sanitario, idoneo a garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso;

- alla fornitura di generi alimentari, alla preparazione e distribuzione dei pasti e merende, in numero e quantità previsti per la fascia di età dei bambini e secondo le tabelle dietetiche approvate dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari, con tutte le garanzie di sicurezza d'igiene previste dalla normativa vigente. Relativamente alle indicazioni nutrizionali, alla tipologia delle materie prime da utilizzare, ai menu, alle grammature e ai metodi di preparazione e cottura degli alimenti adatti alla prima infanzia, il concessionario dovrà attenersi a quanto previsto dalle Linee di indirizzo per l'alimentazione nei nidi d'infanzia vigenti nella Regione Sardegna, i pasti devono essere confezionati in loco. Può essere richiesta la somministrazione di diete speciali per rispondere alle esigenze nutrizionali di bambini che presentino certificati problemi di alimentazione o esigenze collegate alle convinzioni religiose delle famiglie;

- al servizio di igiene e pulizia dei locali, dei mobili, suppellettili e attrezzature, nonché del materiale didattico, nel rispetto della normativa vigente, la fornitura del materiale occorrente per la pulizia e, conseguentemente, quanto connesso alla raccolta dei rifiuti;

- alla fornitura, il cambio, la pulizia della biancheria, ivi compreso il servizio di lavanderia e di stireria per la biancheria dei letti, della cucina (telerie da tavola e stoviglie) e di tutta quella di uso quotidiano;

- alla fornitura e alla sostituzione periodica di tutto il materiale didattico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative, alla manutenzione e alla sostituzione di singoli arredi danneggiati o usurati per motivi diversi dal deterioramento prodotto dal normale utilizzo;

- alla manutenzione dell'area verde esterna (sfalcio, potatura, piantumazione, ecc.);

- alla manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e dei presidi antincendio comprese le verifiche periodiche sugli impianti ai sensi della normativa vigente. Tutti gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria (area verde, impianti, locali e presidi antincendio) dovranno essere annotati su un registro, da conservare presso l'asilo e da esibire su richiesta dell'Amministrazione comunale, con indicazione della data, dell'oggetto dell'intervento e con la firma dell'esecutore dello stesso.

## **ART. 09 - MODIFICHE DELLE PRESTAZIONI**

Nel corso del periodo di affidamento del servizio, in relazione alle esigenze dello stesso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa verifica in contraddittorio delle condizioni mutate e nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni in materia, di rettificare le ore

di attività e modificare l'organizzazione e l'utilizzo del personale nel corso della prestazione, con conseguente aumento o riduzione dell'importo contrattuale, purché il valore della variazione non sia superiore ad un quinto del corrispettivo medesimo. Non potranno, comunque, essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 10 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Ogni spesa ed onere relativo alla gestione, comprese le eventuali sanzioni dovute a violazioni di norme, sono a totale carico del concessionario ed in particolare:

- Spese per il personale;
- Spese per l'acquisto delle derrate alimentari e per la preparazione e somministrazione dei pasti nell'osservanza della normativa vigente;
- Spese per l'acquisto delle attrezzature e del materiale per le attività ludico-pedagogiche;
- Spese per il riscaldamento;
- Spese per le utenze connesse alla gestione della struttura (energia elettrica, acqua, telefono comprese le spese per la voltura dei contatori ove presenti);
- Spese per la fornitura di materiali di pulizia e di disinfestazione;
- Spese inerenti il pagamento dei tributi locali;
- Spese assicurative;
- Spese occorrenti per il funzionamento del nido d'infanzia;
- Spese relative alla cura degli spazi verdi antistanti la struttura;
- Spese per la manutenzione ordinaria dei beni mobili, immobili, degli impianti e delle attrezzature.

Qualora il Concessionario non provveda alle manutenzioni ordinarie oppure non avvenga la comunicazione di cui sopra, il costo delle riparazioni, anche straordinarie, sarà a carico dello stesso.

Le richieste di voltura relative alle utenze devono essere presentate dalla ditta concessionaria entro 15 giorni dalla stipula del contratto. In attesa della voltura tali spese saranno anticipate dalla Pubblica Amministrazione e dovranno essere rimborsate dal concessionario.

#### **ART. 11 – RETTE E COMPARTICIPAZIONE RETTE**

L'Amministrazione comunale provvederà ad avviare le procedure per la formazione delle graduatorie di iscrizione e frequenza degli utenti del nido d'infanzia che sarà comunicata alla ditta la quale provvederà poi all'inserimento del bimbo nel nido d'infanzia.

L'Amministrazione Comunale deciderà, annualmente, in sede di approvazione del bilancio, di destinare appositi fondi all'abbattimento delle rette, sulla base dei redditi ISEE delle famiglie dei bimbi iscritti al nido. Tale abbattimento verrà portato direttamente in detrazione dalla tariffa dovuta alla ditta aggiudicataria. Il pagamento della differenza sarà effettuato dall'Amministrazione Comunale alla ditta affidataria a seguito emissione di regolare fattura mensile.

Le rette relative alla frequenza al nido d'infanzia saranno rimosse direttamente dall'Impresa Aggiudicataria mensilmente, a suo onere e rischio. La Ditta provvederà entro i primi 15 giorni del mese successivo a trasmettere all'Amministrazione Comunale l'elenco degli utenti, l'importo versato e la data di versamento.

Sarà data priorità dall'Amministrazione Comunale, all'atto di formazione delle graduatorie, all'iscrizione dei bambini facenti parte di famiglie ricadenti in situazioni economiche disagiate a seguito di valutazione effettuata dai Servizi Sociali comunali e comunicate al concessionario medesimo. Nei casi di gratuità (totale o parziale) l'Amministrazione

Comunale provvederà a pagare alla ditta aggiudicataria i minori introiti derivanti dalla frequenza gratuita di tali bambini con cadenza mensile, dietro emissione di regolare fattura da parte della ditta.

Nel caso di insolvenza nel pagamento delle rette da parte degli utenti del nido d'infanzia sarà cura del concessionario comunicare alla Pubblica Amministrazione i nominativi degli insolventi. Sarà inoltre cura della Pubblica Amministrazione provvedere successivamente alla esclusione degli stessi dalle graduatorie o a seguito valutazione espressa dagli assistenti sociali alla loro ammissione a esonero dal pagamento della retta.

## **ART. 12 - REQUISITI DEL PERSONALE**

Il personale incaricato dell'espletamento del servizio deve essere assunto dall'affidatario è individuato nelle seguenti figure professionali: Responsabile coordinatore, con compiti di organizzazione delle prestazioni previste dal presente Capitolato, Personale educativo, Cuoca, Addetto alla funzione ausiliaria.

Il personale incaricato dovrà essere in possesso dei relativi titoli e qualifiche professionali. A seguito dell'aggiudicazione della gestione del servizio e, in particolare, con l'avvio dello stesso, perfezionati tutti gli atti, l'aggiudicatario dovrà garantire il rispetto del rapporto personale/numero iscritti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente, sia per il personale educativo che ausiliario.

I requisiti minimi richiesti per lo svolgimento di compiti propri dei singoli profili professionali sono:

### **Responsabile coordinatore:**

- esperienza professionale di almeno quattro anni, anche non continuativi, documentata, nei servizi educativi per la fascia di età 0-3 anni, di cui almeno due anni con funzioni di coordinatore.

- titolo di studio necessario per prestare servizio nei nidi: diploma di laurea specialistica attinente (pedagogia o Scienze dell'Educazione, Psicologia, Scienze della formazione primaria e lauree equipollenti);

### **Personale educativo:**

- esperienza professionale non inferiore a quattro anni, anche non continuativi, documentata, in servizi educativi/ricreativi nella fascia di età 0-3 anni.

Il personale educativo deve essere in possesso di titoli attinenti al settore e stabiliti dalla normativa di riferimento vigente, a ciascuno dei quali dovrà essere affidato un numero di minori in base al rapporto numerico educatore-bambino, così come stabilito dalla Deliberazione G.R. n.28 del 19.06.2009, che viene appresso specificato: 1) - un educatore ogni cinque bambini di età compresa fra i tre e i dodici mesi, elevabile a sei nel caso siano presenti, in prevalenza, bambini al di sopra degli otto mesi; 2) - un educatore ogni otto bambini di età compresa fra i dodici e ventiquattro mesi; 3) - un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi; 4) - in presenza di minori con disabilità il rapporto deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e concordato con il servizio sociale comunale. L'ente gestore può stabilire la riduzione del numero di iscritti nella sezione interessata o in alternativa la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze del bambino. I rapporti educatore-bambino devono essere sempre garantiti, ricorrendo alla sostituzione del personale assente.

### **Cuoco ed addetto alla funzione ausiliaria:**

- titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di primo grado.

L'addetto alla funzione ausiliaria deve garantire in relazione all'orario di apertura del servizio ed al numero dei bambini frequentanti, il sostegno delle attività, la preparazione

dei pasti, il riordino e pulizia degli ambienti, i lavori di lavanderia, il ripristino delle condizioni igieniche durante l'orario di funzionamento della struttura.

Al concessionario, inoltre, competono tutte le attività inerenti alla gestione del personale addetto al servizio (reclutamento - fermo quanto sopra esposto in merito all'assorbimento del personale già impiegato nell'esecuzione del servizio-, addestramento, controllo, coordinamento e formazione/aggiornamento) e alla sua eventuale sostituzione.

Il concessionario garantirà per l'orario di apertura del servizio il rapporto numerico tra educatori/bambini, in relazione al numero dei bambini accolti, in ottemperanza agli standards di personale previsti dalla normativa regionale vigente, nonché dal presente Capitolato e dall'offerta presentata.

Il concessionario si impegna altresì, salvo casi non imputabili alla volontà del concessionario stesso, a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell'assistenza ai bambini. Reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo costituiscono, previa ripetuti richiami, causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

Prima dell'inizio del servizio il concessionario deve inviare nota scritta all'Amministrazione comunale con l'elenco dettagliato di tutto il personale educativo e ausiliario, specificando nello stesso i dati anagrafici, i titoli di studio e i servizi svolti di ogni singolo operatore, che dovrà essere aggiornato annualmente.

In caso di assenza del personale educativo, l'impresa concessionaria deve garantire le condizioni standards del servizio provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente. In tal caso, il concessionario è tenuto ad indicare e documentare, contemporaneamente all'avvio in servizio del nuovo operatore, i dati anagrafici, i titoli di studio e i servizi svolti dal medesimo.

Il Responsabile del servizio competente del comune ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale che non offra garanzia di capacità, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto.

In un apposito registro, collocato in un luogo accessibile all'Amministrazione per eventuali controlli, contenente i nominativi e le mansioni del personale operante nel nido d'infanzia, devono essere giornalmente annotate le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso, con l'indicazione dell'orario di entrata ed uscita degli operatori.

Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. In particolare dovrà comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.

Sarà cura del concessionario far partecipare a sue spese il personale operante del nido alle attività di aggiornamento, da attuarsi annualmente, che assicurino la formazione permanente dello stesso in relazione alle esigenze del servizio, nel rispetto di quanto previsto nell'offerta.

**Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice.**

**Nel caso di Coop. Sociali non può essere consentita alcuna disposizione statutaria o patti in deroga o regolamenti interni che prevedano particolari condizioni peggiorative per i soci lavoratori;**

### **ART. 13 - FUNZIONAMENTO ED ORARI**

L'apertura del servizio di nido d'infanzia è prevista per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì per undici mesi all'anno con chiusura nel mese di agosto.

Nell'ambito degli orari più sotto specificati, l'orario di permanenza del bambino al nido sarà concordato con la famiglia in relazione alle esigenze della stessa, a quelle prioritarie del bambino e a quelle del gruppo di bambini nel quale è inserito, e comunque non potrà essere superiore alle 10 ore, mentre potrà essere inferiore alle 5 ore purché comprensivo della fruizione dei pasti e/o del riposo pomeridiano.

Indicativamente, l'orario di svolgimento del servizio nido avverrà dalle 7.30 alle 16.00.

Il concessionario a sua discrezione, può inoltre autogestire la struttura nei giorni di attività del Nido d'Infanzia, nelle fasce orarie precedenti le ore 7.30 e successive alle ore 16,00, nonché nei giorni di chiusura del servizio stesso e nei giorni festivi, per lo svolgimento di servizi integrativi (spazio giochi ludoteche), sentita l'Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa vigente e a carico delle famiglie che lo richiedono, dietro regolare autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti.

Le quote di fruizione di tali ulteriori servizi saranno determinate dalla Ditta aggiudicataria, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e saranno totalmente a carico delle famiglie.

### **ART. 14 – CORRISPETTIVO**

L'offerta economica per la gestione del servizio in concessione, dovrà essere presentata sotto forma di corrispettivo mensile dovuto dall'utenza per la fruizione del servizio.

Il corrispettivo mensile dovuto è comprensivo delle seguenti voci:

- costo personale;
- materiale di consumo per attività didattiche ed educative;
- materiale per la cura e l'igiene personale
- materiale sanitario;
- costo per la sicurezza;
- costo utenze (energia elettrica, acqua, telefono, tasse, ecc..);
- costo per la fornitura del pasto;
- ogni altro costo relativo al servizio Nido d'Infanzia.

Base d'appalto: è la retta mensile di frequenza al nido fissata in € 665,00 Iva compresa per la frequenza dell'asilo dalle 07.30 alle 16.00. Verranno ammesse offerte in ribasso rispetto alla retta mensile posta a base di gara.

L'offerta economica, dovrà essere presentata sotto forma di costo mensile per utente, che deve essere espresso nel seguente modo:

- costo mensile per utente I.V.A. compresa.

In caso di difformità tra cifra numerica e letteraria, si considererà quella più vantaggiosa per il Comune di San Sperate.

Le rette verranno corrisposte dagli utenti direttamente al concessionario. L'Amministrazione Comunale deciderà, annualmente, in sede di approvazione del bilancio, di destinare appositi fondi all'abbattimento delle rette, sulla base dei redditi ISEE delle famiglie dei bimbi iscritti al nido. Tale abbattimento verrà portato direttamente in detrazione dalla tariffa dovuta alla ditta aggiudicataria. Il pagamento della differenza sarà effettuato

dall'Amministrazione Comunale alla ditta affidataria a seguito emissione di regolare fattura mensile.

L'Amministrazione Comunale, ogni anno, all'atto della predisposizione delle graduatorie di iscrizione e frequenza dei bambini darà priorità ai bambini diversamente abili; inoltre sarà data priorità all'iscrizione dei bambini facenti parte di famiglie ricadenti in situazioni economiche disagiate seguito valutazione effettuata dai Servizi Sociali comunali e comunicate al concessionario medesimo. Per tali ultime categorie di utenti la frequenza è gratuita e l'Amministrazione comunale provvederà a pagare al concessionario i minori introiti derivanti dalla frequenza gratuita di tali bambini con cadenza mensile, dietro emissione di regolare fattura da parte della ditta concessionaria.

La società concessionaria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche. Ai fini della tracciabilità gli strumenti di pagamento dovranno riportare il seguente codice **CIG: 9000383702**.

### **ART. 15 - UTILIZZO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE**

L'Amministrazione mette a disposizione del concessionario, a titolo gratuito, per tutta la durata della concessione tutti i locali di proprietà del Comune in San Sperate Via Iglesias n. 16 arredati e già destinati a nido, nello stato in cui si trovano.

L'immobile, le attrezzature fisse e mobili, nonché gli arredi rimangono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione; pertanto, i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del concessionario.

Il concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell'immobile messo a disposizione, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione di proprietà dell'Amministrazione, senza alcun ulteriore onere a carico del Concedente e dovrà garantire l'efficienza e il funzionamento del nido d'infanzia con i costi proposti in sede di gara, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio, e provvedere all'adeguamento/arredamento dei locali già in uso all'ex scuola dell'infanzia.

Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, degli impianti fissi e degli arredi, in contraddittorio tra il concessionario e il responsabile del servizio tecnico. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Sarà a carico del concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Ente concedente, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Il concessionario potrà, altresì, utilizzare l'immobile per lo svolgimento di attività integrativa (quali spazio giochi, ludoteche) nel rispetto della normativa regionale in materia di disciplina dei servizi educativi per la prima infanzia e dietro regolare autorizzazione rilasciata dai competenti uffici comunali.

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dovrà essere garantita la relativa copertura assicurativa.

Il pagamento per la fruizione di detti servizi aggiuntivi dovrà essere corrisposto dagli utenti direttamente al concessionario del servizio.

Il calendario e il programma delle attività dovranno essere preventivamente comunicati alla Amministrazione comunale.

## **ART. 16 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE**

Compete all'Amministrazione:

- la messa a disposizione gratuita dei locali arredati già destinati a nido, della cucina già arredata siti nell'immobile di proprietà del Comune in Via Iglesias n. 16;
- la copertura assicurativa dell'immobile da incendio;
- la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi.

## **ART. 17 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Al concessionario compete, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale:

- gestire direttamente la struttura (con assunzione del rischio imprenditoriale), provvedendo inoltre alla riscossione delle rette mensili. E' assolutamente escluso ogni rapporto di subconcessione a terzi del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, escluso per attività ludico ricreative (feste compleanni o altro richieste dalle famiglie);
- provvedere alla preparazione e somministrazione dei pasti per i bambini da 0 a 36 mesi il quale dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme igieniche in materia e della tabella dietetica allegata al presente capitolato. Per i bambini fino a dodici mesi la preparazione dei pasti dovrà essere conforme alle tabelle personalizzate predisposte dai pediatri di fiducia;
- dotarsi di una carta dei servizi sul funzionamento e gestione del nido d'infanzia;
- attenersi a quanto contenuto nell'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la 1^ infanzia, previsti dal Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'art.43 della L.R. 23/2005 e delle autorizzazioni previste dalle norme sanitarie vigenti. L'Appaltatore, inoltre, in attuazione del D.Lgs. n. 155/1997 "Attuazione delle direttive CEE 93/94 e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" è tenuta: a - predisporre il manuale di autocontrollo indicato nell'art. 3 del decreto citato; - b) a garantire un'adeguata formazione professionale degli operatori; - c) ad effettuare i controlli necessari.
- assicurare l'esecuzione delle prestazioni descritte nel precedente articolo 4 nonché quelle offerte nel progetto educativo ed organizzativo, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza ai bambini ammessi;
- realizzare il progetto di gestione del servizio presentato in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, salvo diverse disposizioni o adeguamenti concordati preventivamente con l'Amministrazione;
- sostenere ogni spesa inerente il personale (coordinatore, personale educativo, cuoca, addetto/i alla funzione ausiliaria);
- fornire pasti e merende;
- fornire materiale igienico-sanitario atti a garantire il benessere del bambino;
- fornire detergenti specifici per le superfici ed i corredi;
- fornire la dotazione di materiale didattico e di consumo idonea a realizzare il progetto educativo;
- assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione;
- organizzare l'attività educativa ed assistenziale;
- effettuare la manutenzione ordinaria corrente, intendendosi con ciò quella necessaria a mantenere le attrezzature, gli arredi, la struttura ed ogni altro materiale ivi custodito in perfetto stato d'uso;
- integrare la dotazione (attrezzature) se ritenuto necessario dal concessionario per lo svolgimento del suo servizio;
- assicurare l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

## **ART. 18 – RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI**

Il concessionario del servizio è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall'esecuzione della presente concessione, esonerando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità connessa.

Il concessionario deve provvedere alla copertura assicurativa degli operatori. La relativa polizza, con una validità non inferiore alla durata della presente concessione, dovrà prevedere una copertura per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) e adeguata copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi degli operatori e degli ospiti (RCT), con i seguenti massimali:

**RCT massimale unico non inferiore a Euro 2.000.000,00;**

**RCO massimale unico non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro con limite di Euro 1.500.000,00 per ogni persona.**

Nella suddetta polizza RCT l'Amministrazione comunale dovrà essere considerata terza e gli utenti saranno considerati terzi tra loro. La polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione entro 30 gg. dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio del servizio.

Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere trasmesse all'Amministrazione alle relative scadenze.

In alternativa alle polizze di cui al precedente comma, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata, avente le medesime caratteristiche, e produrre un'appendice alla polizza da cui risulti la copertura per il servizio oggetto della presente concessione. La polizza già attivata dovrà prevedere massimali almeno pari a quelli fissati nel precedente comma e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri.

Il concessionario dovrà altresì stipulare una polizza infortuni a favore dei bambini ospiti del nido d'infanzia, sia per la durata della loro permanenza nella struttura sia in occasione di eventuali gite e passeggiate, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente, decesso, con i seguenti massimali:

**- Euro 50.000,00 - in caso di morte;**

**- Euro 125.000,00 - in caso di invalidità permanente;**

**- Euro 5.000,00 - spese mediche e farmaceutiche da infortunio.**

Il concessionario, in caso di danni ai beni di proprietà dell'Amministrazione, dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto, vi provvederà l'Amministrazione, addebitando al concessionario il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali.

Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico del concessionario qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente l'Amministrazione di imperfezioni, rotture e simili, agevolmente rilevabili dal personale in servizio.

## **ART. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato devono essere registrati su tali conti corrente dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del

bonifico bancario o postale. L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, a comunicare al Comune di San Sperate gli estremi identificativi dei conti corrente dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Amministrazione che ha notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

## **ART. 20 - RAPPORTI ORGANIZZATIVI TRA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E ENTE GESTORE**

Il Servizio Sociale Comunale, svolgerà le funzioni di:

- rilevazione dei bisogni;
- valutazione delle situazioni;
- indicazione di: obiettivi, risorse, interventi previsti, tempi e modalità di realizzazione;
- verifica degli interventi socio-educativi.

La Ditta aggiudicataria:

- provvederà, in collaborazione ai servizi sociali comunali, alla stesura del programma d'intervento, con l'indicazione degli obiettivi minimi e quelli a medio e lungo termine;
- fornirà periodico aggiornamento rispetto all'andamento del Servizio, anche mediante le periodiche verifiche promosse dal Servizio Sociale Professionale;

## **ART. 21 - SUBAPPALTO**

L'aggiudicatario indicata alla amministrazione le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti stabiliti dalla normativa attualmente vigente dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

## **ART. 22 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (D.LGS. N. 81/2008)**

L'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

In particolare l'appaltatore si impegna a:

- predisporre e consegnare in copia al Comune, prima della stipula del contratto, di un Piano per la tutela della sicurezza fisica dei lavoratori;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività per i lavoratori.

In caso di mutate condizioni rispetto a quanto indicato al comma che precede risulterà necessario procedere con verbale di coordinamento tra appaltatore e committente.

E' quindi onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza. Il presente appalto sarà aggiudicato per l'intero

servizio e non saranno ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali e/o condizionate.

### **ART. 23 - DANNI**

La Ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o cose, che a giudizio dell'Ente risultassero prodotti dalla stessa Ditta. La Ditta dovrà in ogni caso provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

### **ART. 24 - VIGILANZA E CONTROLLO**

All'Amministrazione Comunale compete il potere di controllo e verifica sulle modalità di erogazione del servizio, nonché la definizione dei contenuti, modi e tempi delle attività di promozione.

L'Amministrazione Comunale, per mezzo di soggetti dalla medesima incaricati, potrà eseguire interventi di controllo in qualsiasi momento e senza preavviso per verificare che l'esecuzione del servizio avvenga secondo le norme previste.

Al termine di ogni verifica la stazione appaltante provvederà ad inviare all'Impresa aggiudicataria copia della relazione redatta dall'incaricato al controllo.

Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno contestate, verbalmente e per iscritto, all'aggiudicatario entro tre giorni dall'evento; eventuali controdeduzioni dovranno pervenire per iscritto entro cinque giorni dall'avvenuta contestazione.

I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità.

### **ART. 25 - PAGAMENTI**

Il corrispettivo convenuto, così come determinato all'art. 5, verrà liquidato e pagato in rate mensili posticipate a mezzo di mandato del Servizio Finanziario, a fronte di presentazione di regolare fattura elettronica ed accertato il buon funzionamento del servizio.

Ogni rata mensile verrà corrisposta entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità della stessa.

L'eventuale ritardo di pagamento delle fatture dovuto a causa di forza maggiore non potrà dare titolo alla Ditta per richiesta di mora.

Al fine di ottenere il pagamento delle rate mensili, la pubblica amministrazione provvederà alla verifica della regolarità contributiva ed assicurativa della ditta appaltatrice.

Il pagamento verrà eseguito in uno dei modi indicati dalla ditta stessa all'atto della presentazione della fattura ottemperando a quanto specificatamente disposto dalla Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare gli opportuni controlli presso gli uffici competenti per territorio in materia di Lavoro, Previdenza ed Infortuni.

### **ART. 26 – PENALITÀ**

Nel caso, in cui per qualsiasi motivo imputabile al concessionario, il servizio non venga espletato regolarmente o non sia conforme a quanto previsto nel progetto presentato dal medesimo, o dalle disposizioni del presente capitolato, l'amministrazione applicherà al concessionario una penale pari a € 205,00 al giorno, salvo ulteriori danni.

2. Il concessionario deve scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato speciale. Se durante lo svolgimento del

servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel capitolato, l'Amministrazione comunale farà pervenire per scritto al concessionario le proprie osservazioni e contestazioni. Se entro 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione la società non fornirà una controprova valida e probante a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 205,00 per ogni giorno nel quale sono verificate le inadempienze.

3. Qualora le inadempienze causa delle penali si ripetessero o qualora si verificassero da parte della società inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato, ovvero nel caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 8 del presente capitolato, l'Amministrazione comunale rescinde il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti della società alla determinazione dei danni eventuali sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

4. Nel caso di danni materiali causati ai locali e/o agli arredi e/o alle attrezzature l'accertamento dei medesimi è effettuato in accordo tra le parti e tale constatazione è sufficiente al fine della valutazione del risarcimento.

#### **ART. 27 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

Sono a carico dell'aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del Servizio.

#### **ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno, del concessionario, oltre all'applicazione della penale di cui all'art. 18 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora l'Aggiudicatario:

- non abbia dato avvio al servizio a decorrere dalla data indicata all'articolo 1, comma 4, del presente capitolato per causa a sé imputabile;
- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- somministri cibi inferiori per qualità, quantità o tipologia rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato ovvero nell'offerta;
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- ometta o ritardi di fornire o sostituire uno dei prestatori di lavoro per più di due volte nel corso della concessione;
- sostituisca ripetutamente e senza adeguata motivazione il personale educativo;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- contravvenga al divieto di cessione del contratto e di subconcessione;
- venga meno ai requisiti richiesti dal disciplinare per l'ammissione alla gara.

In caso di risoluzione la ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione definitiva, che viene incamerata dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra ditta per l'affidamento dell'appalto con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a carico del Concessionario.

### **ART. 29 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA INCARICATA**

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza giusta causa o giustificato motivo, verrà addebitata alla stessa l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta concorrente, a titolo di risarcimento danni.

Qualora ricorra giusta causa di recesso, la ditta aggiudicataria si impegna a dare comunicazione all'Amministrazione Comunale della rinuncia almeno 60 giorni prima del previsto termine di cessazione, con lettera raccomandata, pena la perdita della garanzia fideiussoria.

### **ART. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Sono inoltre vietate la cessione di credito e la procura che non siano autorizzate ai sensi di quanto previsto dall'art. 1188 del codice civile.

### **ART. 31 - CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

2. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

3. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

6. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.

7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. L'importo della garanzia fidejussoria è ridotto al 50 per cento per l'esecutore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, così come previsto dal Codice dei Contratti.

### **ART. 32 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune richiede l'avvio del servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo precedente e previa trasmissione al

Comune di copia della/e polizza/e previste dal presente capitolato, salvo diverse indicazioni che verranno comunicate.

### **ART. 33 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La stipulazione del contratto è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal disciplinare per la partecipazione alla gara, nonché agli adempimenti di cui alla legislazione antimafia, se ed in quanto applicabili.

Ad aggiudicazione avvenuta, l'aggiudicatario dovrà inoltrare all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, entro il termine stabilito, tutti i documenti necessari per il perfezionamento del contratto; in difetto la stazione appaltante procederà ai sensi di legge.

L'aggiudicatario dovrà pertanto presentare:

1. deposito cauzionale definitivo secondo le modalità fissate dal presente capitolato;
2. documentazione relativa alla stipula della polizza assicurativa;
3. eventuale mandato speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, in caso di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo di imprese nonché procura redatta in forma pubblica per il conferimento di poteri di rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo in caso di partecipazione a R.T.I. o Consorzi già costituiti;
4. dati relativi al coordinatore, completi di numeri telefonici fissi, mobili, fax e indirizzo di posta elettronica;
5. nominativi e qualifiche di tutti gli addetti coinvolti nella gestione dell'appalto;
6. altri eventuali documenti che potrà richiedere l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune, a completamento dell'offerta.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico della ditta affidataria.

Nel contratto d'appalto sarà dato atto che la ditta appaltatrice dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel capitolato d'appalto e di accettarne tutte le condizioni e le clausole.

### **ART. 34 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza l'amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata. In tale caso i documenti indicati ai punti da 1. a 8. del precedente articolo dovranno essere consegnati al Comune prima dell'inizio del servizio.

### **ART. 35 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI**

L'impresa è responsabile dell'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative e procedurali con quelle poste in atto dalla stazione appaltante.

L'impresa deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'impresa deve in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

### **ART. 36 - RISPETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR n. 679/2016 (General Data Protection Regulation), in materia di protezione di dati personali, si provvede all'informativa facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l'Area 1 Amministrativa – Ufficio CED del Comune di San Sperate, sotto la responsabilità del >Comune di San Sperate - Titolare del Trattamento dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente gara, pena l'esclusione. Con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

4. La comunicazione e diffusione dei dati conferiti dei dati conferiti avverrà secondo quanto disposto dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi, nonché per gli casi previsti per legge quali la pubblicazione nel sito web dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio on-line e simili.

5. I dati conferiti potranno inoltre essere trasmessi ad altri soggetti (controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

6. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del GDPR n. 679/2016 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di San Sperate in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali.

### **ART. 37 - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza del contratto sono esclusivamente devolute alla competenza del Foro di Cagliari.

San Sperate

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott.ssa Iride Atzori